



# COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA 180 16-2-2021

OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE GLI ASSEMBRAMENTI.

## IL SINDACO

### PREMESSO

CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

CHE i numerosi DPCM hanno disposto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento interpersonale (distanza di sicurezza interpersonale);

VISTO l'art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma :

comma 2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

10, let. i), a mente della quale "lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(OMISSIS)";

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania ed in particolare l'ordinanza n 5 del 13/02/2021;



## COMUNE DI MARIGLIANELLA

*Città Metropolitana di Napoli*

*Comando Polizia Municipale*

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale relativamente ai giorni di domenica 14 lunedì 15 e martedì 16, in concomitanza con i giorni antecedenti alla festività del Carnevale;

CONSIDERATO che occorre adottare urgenti misure volte a scongiurare assembramenti e occasioni di contatto tra i cittadini di ogni fascia di età nei giorni connessi al periodo di carnevale, per il gravissimo rischio di ulteriore peggioramento della situazione sanitaria;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare il rischio di assembramenti e prevenire la propagazione del virus, adottando misure efficaci a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che le piazze principali del territorio Piazza Carafa, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Ragazzi di Oggi e Piazza Giardini di Marzo possono essere luoghi di ritrovo di famiglie e giovani, soprattutto in occasione delle prossime festività di carnevale con il rischio che l'incremento di affluenza possa compromettere il rispetto del distanziamento personale di almeno un metro con conseguente rischio di incremento di contagio da covid 19.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

### ORDINA

DA DOMENICA 14 FEBBRAIO A MARTEDI' 16 FEBBRAIO 2021 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 22.00 SUL TERRITORIO COMUNALE SARANNO IN VIGORE LE SEGUENTI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO:

E' vietata ogni forma di aggregazione nei giorni e nella fascia oraria indicata, Piazza Carafa, Piazza Vittorio Veneto, piazza Giardini di Marzo, piazza Ragazzi di Oggi e nelle immediate adiacenze.

E' consentito il solo attraversamento delle suddette piazze per raggiungere abitazioni ed esercizi commerciali.

### RENDE NOTO

Che ai sensi dell' Ordinanza numero 5 del 13/12/2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania:

1.1. fino a tutto il giorno 16 febbraio 2021: - è fatto divieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione - in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso - nonché di cortei ed altre manifestazioni, in qualsiasi forma, connesse al Carnevale;

1.2. in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 39- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute- Istituto Superiore della Sanità:

- si ribadisce che, anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile;

- si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine; - si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;



## COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

Comando Polizia Municipale

### AVVISA

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii;

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Mariglianella e sul sito del Comune [www.comune.mariglianella.na.it](http://www.comune.mariglianella.na.it)

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo
- All'ASL Napoli 3 Sud Distretto 48
- Carabinieri Comando Stazione Brusciano
- Polizia di Stato Commissariato di Acerra
- Polizia Municipale di Mariglianella .



Il Sindaco  
Dott. Arcangelo Russo